



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 36 DEL 02/12/2024

OGGETTO:

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) – DEFINIZIONE DELLA DURATA PER LA STAGIONE INVERNALE 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- l'art. 15 del D.L.vo 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" disciplina le "vendite straordinarie";
- la Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come modificato con la legge regionale 13/2011, prevede che la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al d.lgs. 281/1997, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e che i comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- la Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, fissando in via generale *"che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:*
 - *data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;*
 - *data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;**la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio; il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale; l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate. Le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."*
- con nota prot. 15923/A2009B del 26/11/2024 la Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio ha comunicato ai Comuni della Regione Piemonte ed alle Associazioni di categoria del commercio che, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011 e alla D.G.R. n° 3-8048 del 12/12/2018, la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 4 gennaio 2025 e che, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali e inoltre:
 - che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
 - che il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
 - che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Tenuto conto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel Comune di Rosta in un'unica soluzione della durata massima consentita e che

si ritiene opportuno continuare ad utilizzare tale modalità temporale ormai acquisita dagli operatori commerciali e dagli utenti.

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare, in esecuzione del disposto di legge, la durata delle vendite di fine stagione per la stagione invernale 2025 come di seguito indicato:

vendite di fine stagione invernali: dal 4 gennaio 2025 al 1° marzo 2025 compresi

RENDE NOTO

1. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite (non è più prevista la comunicazione al Comune);
2. ai sensi dell'art. 15 comma 3 della citata legge regionale, «nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone»;
3. ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., «lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto»;
4. l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005;
5. ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., «nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto»;
6. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.

INFORMA

che il seguente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune. Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL RESPONSABILE DEL
Servio Amministrativo/Segreteria Generale
Firmato Digitalmente
Prever Loiri Caterina